

ASSOCIAZIONE



ATTO COSTITUTIVO

&

STATUTO

28/01/2017

DI.VO. SARDEGNA

Disabili e Volontari Sardegna

(OdV)

Sommario

ORGANIZZAZIONE DISABILI E VOLONTARIATO SARDEGNA – DI.VO. SARDEGNA 4

ARTICOLO 1..... 4

ARTICOLO 2..... 4

ARTICOLO 3..... 5

ARTICOLO 4..... 5

ARTICOLO 5..... 5

ARTICOLO 6..... 5

ARTICOLO 7..... 6

ARTICOLO 8..... 6

ARTICOLO 9..... 6

ARTICOLO 10..... 6

ARTICOLO 11..... 6

ARTICOLO 12..... 6

ARTICOLO 13..... 6

ARTICOLO 14..... 7

ARTICOLO 15..... 7

ARTICOLO 16..... 8

ARTICOLO 17..... 8

ARTICOLO 18..... 8

ARTICOLO 19..... 8

ARTICOLO 20..... 8

ARTICOLO 21..... 8

ARTICOLO 22..... 9

ARTICOLO 23..... 9

ATTO COSTITUTIVO

In SETTIMO SAN PIETRO, alla VIA AMSICORA, 12 - 09040 SETTIMO SAN PIETRO (CA), si sono riuniti il giorno 28/08/2017 alle ore 17:00 i seguenti componenti:

1. **FRANCA ROSARIA ESPOSITO**, nata a **MARIGLIANELLA (NA)** il 27/11/1962 residente a **MARIGLIANO** in via **G. GIUSTI n° 18**, Cod. Fisc. **SPSFNC62S69E954B**;
2. **MASSIMO DOTTA**, nato a **CAGLIARI** il 16/07/1969 residente a **SETTIMO SAN PIETRO (CA)** in Via **AMSORA n° 12**, Cod. Fisc. **DTTMSM69L16B354M**;
3. **ELIZABETH RIJO**, nata in **REPUBBLICA DOMINICANA** il 14/05/1979 residente a **SESTU (CA)** in Via **MOLINARI n° 5**, Cod. Fisc. **RJLBT75E54Z505G**;

per costituire un'Organizzazione di Volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n° 266 e ss. mm. e ii., della L.R. 13/09/1993 n° 39 e ss. mm. e ii., della L. 460/97 e ss. mm. e ii. e del Codice Civile e avente la seguente denominazione:

ORGANIZZAZIONE DISABILI E VOLONTARIATO SARDEGNA - DLVO. SARDEGNA

I presenti di comune accordo chiamano a presiedere la riunione il Sig.re **MASSIMO DOTTA** la quale a sua volta nomina come Segretaria la Sig.ra **ELIZABETH RIJO**

Il Presidente illustra lo statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità con n° 3 voti su 3.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera per tutti coloro, senza distinzione di genere o orientamento sessuale, razza, colore di pelle, religione, partito politico, nazionalità, che condividono il suo statuto ed eventuale regolamento interno. Il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'Organizzazione venga denominata "ASSOCIAZIONE DI DISABILI E VOLONTARIATO - SARDEGNA" e in forma breve "DLVO. SARDEGNA" con sede legale in via **AMSORA N. 12 - 09040 SETTIMO SAN PIETRO (CA)**

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per il quinquennio in corso:

Presidente: **DOTTA MASSIMO**

Vice Presidente: **FRANCA ESPOSITO**

Segretario e Tesoriere: **ELIZABETH RIJO**

I fondatori potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. I testè eletti dureranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti illimitatamente. Le cariche sociali sono gratuite ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/09/1993 n° 39

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, così come specificato nello Statuto, esclusi quelli diretti del Presidente.


I compiti del presidente del Consiglio Direttivo sono specificati nello statuto.

I Provisori ed i Revisori dei conti, se si ravvisa la necessità, verranno nominati dall'assemblea, come da statuto.


Non essendovi altro da discutere e deliberare il presidente scioglie l'assemblea alle ore 22:00.

Il segretario: **Elizabeth Rijo**

Il Presidente:



Esposito F.R.



STATUTO

ORGANIZZAZIONE DISABILI E VOLONTARIATO SARDEGNA - DI.VO. SARDEGNA

ARTICOLO 1

Nello spirito della costituzione della repubblica italiana è costituita , ai sensi della legge 266/91, legge regionale n. 39 del 13 settembre 1993 e del Codice Civile un'associazione che assume la seguente denominazione: "DI.VO. SARDEGNA" di disabili e volontari con sede in SETTIMO SAN PIETRO (CA) alla via AMSICORA, 12 - 09040. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha struttura democratica. La DI.VO. SARDEGNA fa riferimento alla DIVO NAZIONALE che ha sede in Campania e pertanto tutte le attività e decisioni devono essere approvate dalla DI.VO.NAZIONALE.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione con fini di solidarietà persegue i seguenti scopi:

- A) Promuove l'istituzione di centri e di comunità per meglio stimolare la socializzazione dei disabili senza discriminazioni e disuguaglianze;
- B) Contribuire alla prevenzione ed alla cura dei disagi psicologici, sociali e fisici; assicurare alla persona handicappata ed alle famiglie adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare di assistentato fisico - scolastico e domiciliare;
- C) Ottenere l'inserimento dei bambini disabili nei normali asili nido e nelle scuole, istituti e università pubbliche e/o private per garantire il loro diritto di accesso all'istruzione ad ogni livello;
- D) Collaborare con gli enti nazionali, regionali, provinciali, comunali e A.S.L per favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori che possono efficientemente svolgere la loro attività presso le strutture scolastiche e presso unità operative specifiche distribuite sul territorio nazionale, internazione e nello specifico la Regione Sardegna;
- E) Elaborare proposte e programmi per la partecipazione delle persone portatrici di handicap alle attività lavorative e del tempo libero;
- F) Realizzare la raccolta e la divulgazione di ogni informazione sulla natura e sul trattamento degli specifici handicaps, nonché sulle circostanze che sembrano favorire l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza;
- G) Promuovere iniziative nel settore della ricerca e della sperimentazione, collaborando con istituti universitari, ospedali e centri di ricerca particolarmente qualificati per la messa a punto dei programmi più idonei;
- H) Diffondere la conoscenza degli strumenti legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone portatrici di handicap e adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti a favore delle persone disabili;
- I) Ricercare la collaborazione di Enti Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, e cooperative di solidarietà sociale per la gestione della propria attività e promozione di laboratori di lavoro e tempo libero con l'inserimento di maestri d'arte e di animatori;

- L) Tenere contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi dei portatori di handicap per coordinare le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare le informazioni utili allo studio e all'attuazione di azioni comuni nell'interesse delle persone disabili;
- M) Promuovere leggi per l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro;
- N) Promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale, mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla legge 5 febbraio 1992 N. 104. L'associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. L'Associazione, ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale di tutte quelle "categorie emarginate" quali: tossicodipendenti, donne a rischio, vittime di violenza di genere, vittime di tratta, devianze minorili, anziani, richiedenti protezione internazionale, immigrati, extra comunitari, giovani e comunque tutti coloro che si trovano in situazioni di fragilità sociale. L'associazione è costituita per svolgere attività di volontariato ai sensi dell'art. 2 L. 266/91, si avvarrà, per il raggiungimento dei suoi fini, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- O) Cooperazione internazionale allo Sviluppo, Sostegno a Distanza.

ARTICOLO 3

Hanno diritto ad associarsi quali soci ordinari tutti i cittadini che sono solidali con gli scopi dell'associazione, previa presentazione della scheda di iscrizione. I soci che intendono dimettersi dall'associazione devono presentare richiesta scritta entro il mese di settembre di ogni anno. Le dimissioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo. Hanno diritto di voto, di partecipare alle assemblee con ogni diritto di elettorato attivo e passivo, di usufruire del materiale tecnico, scientifico e bibliografico.

ARTICOLO 4

Il patrimonio sociale dell'associazione, che non può essere destinato ad uso diverso da quello contemplato dallo statuto, è costituito da:

- A) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione e relativi proventi;
- B) Contributi di persone fisiche, Enti Pubblici e privati, donazioni e lasciti diversi.

ARTICOLO 5

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea con deliberazione presa a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In dette deliberazioni gli amministratori non hanno voto.

ARTICOLO 6

Gli Organi sociali sono:

- A) L'Assemblea dei soci;
- B) Il consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente, il Vice Presidente;
- D) Il Segretario e l'economista cassiere;
- E) Il Collegio dei sindaci revisori;

F) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite.

ARTICOLO 7

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di partecipare tutti i soci ordinari risultanti iscritti almeno un anno prima della convocazione. Il socio ordinario ha diritto ad un voto; Le assemblee sono convocate dal presidente del consiglio direttivo o da chiunque ne fa le veci; la comunicazione sarà fatta tramite i normali mezzi di comunicazioni sia digitali che cartacei almeno sette (7) prima.

ARTICOLO 8

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e dei programmi. Essa inoltre delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, ad essa demandate dal Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, o quanto ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ARTICOLO 9

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, o in sua assenza da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni, redatte dal segretario, dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dallo stesso segretario.

ARTICOLO 10

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ARTICOLO 11

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e la .

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 12

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto su proposta del presidente, ed approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri da scegliere tra i soci ordinari e sono eletti dall'assemblea dei soci a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque (5) anni ed i membri sono rieleggibili. Il consigliere subentrato per morte, decadenza, dimissioni o sostituzione del predecessore, permane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al consigliere sostituito.

I membri richiamati a ricoprire le cariche sociali prestano la loro opera gratuitamente e disinteressatamente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo Cassiere. Ove il Consiglio Direttivo non raggiunge l'accordo per la nomina delle predette cariche sociali sarà l'assemblea a provvedere tramite elezioni a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni quale volta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni mediante comunicazione scritta affissa nella sede legale specificando luogo, data ed ora ed ordine del giorno.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente ed in assenza di questi dal consigliere più anziano.

Per la validità delle riunioni, occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti dell'oggetto sociale e salvo quanto per legge o per statuto è demandato alle deliberazioni dell'assemblea.

Il consiglio direttivo deve inoltre:

- Dare esecuzioni alle deliberazioni delle assemblee;
- Redigere il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Stabilire la quota associativa.

ARTICOLO 15

La nomina dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci Revisori si effettua ogni cinque anni e con le seguenti modalità:

- A) Potranno partecipare alle elezioni tutti i soci;
- B) Una apposita commissione elettorale composta da un numero adeguato di membri, con caratteri di rappresentatività, nominati dall'assemblea e scelti tra i soci ordinari dell'associazione, provvederà a tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni stesse (composizione dell'elenco dei votanti, ricevimento delle candidature, preparazione delle schede, nomina degli scrutatori);
- C) Le candidature per i membri elettivi del consiglio direttivo, e del collegio dei Sindaci Revisori, devono essere depositati almeno quindici giorni prima delle elezioni alla commissione elettorale;
- D) Le elezioni saranno effettuate a scheda segreta, secondo le modalità qui di seguito specificate:
 - 1) La commissione elettorale curerà di predisporre le schede per la votazione. Si tratterà di preparare una scheda unica che dovrà riportare l'elenco dei candidati al collegio dei Sindaci Revisori. Tutti gli elenchi predetti saranno compilati in ordine alfabetico. Sotto ogni scheda vi saranno tante righe per quanti saranno i voti di preferenza da attribuire. In essi l'elettore potrà segnare il nome e il cognome, oppure il numero d'ordine del votato.
 - 2) Ciascun votante potrà dare la sua preferenza a 1 candidato per il Consiglio Direttivo e a 1 candidato per il collegio dei Sindaci Revisori.
 - 3) Dopo avere votato la scheda, il socio avrà cura di piegarla in quattro parti e depositarla personalmente nell'apposita urna alla presenza degli scrutatori, i quali dovranno prendere nota dell'avvenuta votazione.
 - 4) Ogni socio può rappresentare solo ed esclusivamente una delega per la partecipazione alle assemblee e le votazioni.

ARTICOLO 16

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di 3 membri. I Sindaci durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi stessi eleggono il Presidente del Collegio. Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il bilancio preventivo e consuntivo e di accompagnare quest'ultimo con una relazione che dovrà essere comunicata all'assemblea dei soci. Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo essi non hanno voto deliberativo, ma solo quello consultivo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è convocato e partecipa a tutti le riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

Il Segretario del Consiglio Direttivo compila, unitamente all'Economo Cassiere, i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, prima che siano passati all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori. In particolare tra l'altro cura la tenuta e conservazione del libro dei soci, dei documenti amministrativi, del libro dei verbali delle assemblee e quelle del Consiglio Direttivo; provvede al disbrigo della corrispondenza, risponde del funzionamento dei servizi dell'Associazione, della osservanza delle delibere, dei regolamenti e dello statuto. Egli può essere delegato espressamente dal Presidente nei rapporti con Enti e Uffici.

ARTICOLO 19

L'Economo Cassiere provvede oltre alla conservazione dei documenti contabili, alla eventuale riscossione di entrate e al pagamento delle spese, queste ultime potranno essere effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente e dell'Economo Cassiere stesso.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'associazione e tiene aggiornato il libro cassa e degli inventari.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti con le modalità di cui al precedente articolo 15; essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 20

Nel caso di infrazioni commesse dai soci alle regole sancite nel presente statuto ed a quelle dei regolamenti, il Consiglio dei Probiviri potrà infliggere a loro carico le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione semplice verbale;
- b) Ammonizione grave scritta;
- c) Sospensione dalle attività dell'Associazione per un periodo variante da uno a sei mesi;
- d) Espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi, potranno dietro domanda essere ammessi, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta espulsione.

ARTICOLO 21

La responsabilità della gestione è assunta solidamente da tutto il Consiglio Direttivo.




ARTICOLO 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati a norma degli art. 21 - 30 - 31 del Codice Civile e l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione.

I beni patrimoniali dell'Associazione che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazione di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute negli accordi degli aderenti o in mancanza secondo le disposizione del Codice Civile.

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto ed eventuale regolamento si rimanda al Codice Civile.

Presidente: Dotta Massimo 
Vice Presidente: Esposito Franca Rosaria 
Segretario: RIJO Elizabeth 

Settimo San Pietro, 28/08/2017